

Circol@re nr. 16 del 3 luglio 2018

(RI)UTILIZZABILE DALL'1.7.2018 LA CARTA CARBURANTE

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni riguardanti l'entrata in vigore e l'**utilizzo della fatturazione elettronica**, prevedendo che la stessa va obbligatoriamente adottata:

- **dall'1.1.2019 per tutti gli operatori, fatta eccezione per i contribuenti minimi / forfetari e con l'esclusione delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia;**
- **dall'1.7.2018, per 2 specifiche fattispecie di operazioni:**
 - **cessioni di carburante;**
 - **prestazioni dei subappaltatori / subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici.**

A tali decorrenze va aggiunto il termine **dell'1.9.2018**, a partire dal quale la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata per le **cessioni a turisti extraUE** rientranti nell'ambito del c.d. "tax free shopping".

In sintesi, la fatturazione elettronica doveva essere obbligatoriamente adottata:

Dal 1.7.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA • Cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori • Prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione
Dal 1.9.2018	Cessioni a turisti extraUE rientranti nell'ambito del "tax free shopping"
Dal 1.1.2019	Tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari ed escluse le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia

PROROGA DELL'UTILIZZO DELLA CARTA CARBURANTE

Il **28.6.2018**, in prossimità del termine dell'1.7.2018 sopra evidenziato, il Legislatore, con un apposito Decreto, è intervenuto concedendo il **differimento all'1.1.2019** della decorrenza dell'obbligo della **fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.**

La proroga interessa pertanto esclusivamente le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali distribuzione.

La proroga pertanto **non interessa l'intera filiera dei carburanti**, bensì **solo i distributori.**

Pertanto a partire da tale data, per esempio, le **forniture di carburante da parte delle compagnie petrolifere all'esercente impianto di distribuzione** dovranno essere

necessariamente documentate da fattura elettronica. I distributori, quindi, saranno comunque chiamati in causa, almeno per quanto riguarda l'aspetto della ricezione delle fatture passive.

Infatti, a seguito di tale intervento, la normativa di riferimento dispone ora che l'obbligo di fatturazione elettronica risulta applicabile:

"alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
a) **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, **ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019"**;
b) **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un **contratto di appalto** di lavori, servizi o forniture stipulato **con un'amministrazione pubblica"**.

In base a quanto disposto dal citato Decreto, tale differimento dell'obbligo di fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburante comporta lo "siltamento" **dall'1.7.2018 all'1.1.2019** del termine di **abrogazione della c.d. "scheda carburante"** che potrà quindi **essere ancora utilizzata fino al 31.12.2018.**

Resta invece **fissata all'1.7.2018** la data a decorrere dalla quale scatta **l'obbligo di:**

- **pagamento tracciato degli acquisti di carburante** da parte dei soggetti IVA per poter fruire della detrazione dell'IVA a credito e della deduzione del relativo costo;
- **memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi** relativi alle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. L'obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi dal 1° luglio 2018 scatterà unicamente con riferimento ai **distributori di self service cosiddetti ghost (sprovvisti di personale)**. Invece, per gli altri distributori si dovranno attendere ulteriori provvedimenti che ne dispongano l'obbligo di trasmissione, ovviamente, in periodi successivi al 1° luglio 2018

Da quanto sopra, la tempistica degli adempimenti in esame è quindi così individuata.

Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori	➔	1.7.2018
Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio per autotrazione da parte di distributori stradali	➔	1.1.2019
Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto di appalto pubblico	➔	1.7.2018
Tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del relativo costo	➔	1.7.2018
Abrogazione scheda carburante	➔	1.1.2019
Memorizzazione / trasmissione telematica corrispettivi cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori (distributori solo self service)	➔	1.7.2018

Riassumendo, per quanto riguarda i carburanti, di fatto ciò che **viene posticipato al 1° gennaio 2019** è esclusivamente la modalità di documentazione dell'acquisto dei carburanti effettuati dai titolari di partita IVA 'alla pompa'.

Per quanto sopra, **i titolari di partita IVA** che **acquistano benzina o gasolio ad uso autotrazione** presso la rete di distribuzione dei carburanti **fino al 31 dicembre 2018** dovranno continuare a documentare le spese sostenute con i metodi tutt'ora vigenti, ovvero **utilizzando la carta**

carburante, oppure sostenendo le spese **esclusivamente con pagamento a mezzo carte di credito, carte di debito o carte prepagate (divieto di utilizzo dei contanti)**.

Recentemente, la stessa Agenzia è ritornata sull'argomento con la Circolare 2.7.2018, n. 13/E fornendo ulteriori precisazioni, sotto forma di quesiti, di seguito esaminate.

<p>Carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia</p>	<p>Relativamente ai carburanti, l'obbligo di fatturazione elettronica interessa, come accennato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'1.1.2019, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA; • a decorrere dall'1.7.2018, le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. L'obbligo: • è escluso per le cessioni effettuate da parte di contribuenti minimi / forfetari; • riguarda qualsiasi cessione, anche intermedia (ad esempio, effettuata da un grossista nei confronti di un distributore); • è collegato alla tipologia di carburante ed al relativo utilizzo. <p>A tal proposito l'Agenzia, nella Circolare n. 13/E in esame evidenzia che, con riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – all'utilizzo, la fattura elettronica è esclusa per le cessioni di benzina / gasolio diversi da quelli destinati a motori per autotrazione, ossia diversi da quelli utilizzati nei veicoli, di qualunque tipologia, circolanti normalmente su strada (identificabili avendo riguardo, a titolo esemplificativo, agli artt. 53, 54 e 55, D.Lgs. n. 285/92 – Codice della strada). Da ciò consegue che non sussiste l'obbligo in esame per le cessioni di carburanti per aeromobili e imbarcazioni; – alla tipologia di carburante, la fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina / gasolio identificati dai seguenti codici di riferimento per prodotti energetici. <table border="1" data-bbox="603 1070 1423 1238"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Tipologia prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27101245</td> <td>Benzina senza piombo ottani ≥ 95 e < 98</td> </tr> <tr> <td>27101249</td> <td>Benzina senza piombo ottani ≥ 98</td> </tr> <tr> <td>27101943</td> <td>Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo $\leq 0,001\%$</td> </tr> <tr> <td>27102011</td> <td>Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas $\leq 0,001\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>La fattura elettronica è obbligatoria qualora al momento della cessione non sia certo l'utilizzo del carburante, astrattamente idoneo ad essere impiegato in motori diversi (è il caso, ad esempio, del gasolio, utilizzabile sia per i motori di imbarcazioni / aeromobili che per quelli di auto / motoveicoli). □</p>	Codice	Tipologia prodotto	27101245	Benzina senza piombo ottani ≥ 95 e < 98	27101249	Benzina senza piombo ottani ≥ 98	27101943	Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo $\leq 0,001\%$	27102011	Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas $\leq 0,001\%$
Codice	Tipologia prodotto										
27101245	Benzina senza piombo ottani ≥ 95 e < 98										
27101249	Benzina senza piombo ottani ≥ 98										
27101943	Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo $\leq 0,001\%$										
27102011	Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas $\leq 0,001\%$										
<p>Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali: strumenti tracciabili di pagamento</p>	<p>La cessione di benzina / gasolio per trattori agricoli e forestali e, in generale, per le macchine individuate dall'art. 57, Codice della strada, è esclusa dall'obbligo di fattura elettronica. Ai fini della detrazione dell'IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono comunque essere effettuati tramite strumenti di pagamento "tracciabili". Non è quindi più possibile pagare utilizzando il denaro contante.</p>										
<p>Fatture differite</p>	<p>Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 8/E, alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72 a condizione che al momento della cessione del carburante sia consegnato all'acquirente un documento cartaceo / informatico contenente l'indicazione della data, generalità del cedente / acquirente e eventuale incaricato del trasporto, nonché descrizione della natura / qualità / quantità dei beni ceduti. È, quindi, possibile emettere un'unica fattura entro il 15 del mese successivo riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente. Stante la decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica dall'1.7.2018 per le cessioni di benzina / gasolio e per le prestazioni rese da subappaltatori / subcontraenti, ora l'Agenzia, nella Circolare n. 13/E in esame, precisa che al fine di verificare l'obbligo di</p>										

	<i>utilizzare, anche per la fattura differita, la forma elettronica, è necessario avere riguardo al "momento di emissione del documento".</i>
--	---

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

